



QUESTURA DI VERONA - UFFICIO IMMIGRAZIONE

Pec: dipps194.00p0@pecps.poliziadistato.it

DOCUMENTI PER IL RILASCIO/RINNOVO/AGGIORNAMENTO/DUPLICATO DEI TITOLI DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI, DELL'UNIONE EUROPEA, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Istanza da presentare previa prenotazione tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PrenotaFacile OPPURE tramite l'invio di un kit postale presso Ufficio Postale (SPORTELLO AMICO)

Documentazione richiesta: da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

Si premette che, in deroga alla normativa in materia di autocertificazione, i cittadini stranieri che sulla base di quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n.394/99 e succ. mod. ed integrazioni) debbano esibire dei certificati, dovranno richiederli all'amministrazione competente.

PER TUTTI I TITOLI DI SOGGIORNO

- 1) marca da bollo da € 16,00;
 - 2) **passaporto** in corso di validità (e copia delle pagine con i dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
 - 3) **permesso di soggiorno**, se in possesso;
 - 4) 4 **fatotessere** del richiedente, più 4 fatotessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i **figli devono essere presenti alla convocazione**);
 - 5) **codice fiscale**, solo se già in possesso;
 - 6) **certificazione attestante l'attuale dimora**:
 - **certificato di residenza**, oppure
 - **dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall'ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione alla Questura di VERONA solo per il Comune di VERONA.**
- N.B. Il giorno della consegna e dell'attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 6 anni.

Ai fini della richiesta della Carta soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea, come indicato dall'art. 2 del decreto legislativo 30/2007, si intende per:

- a) *"cittadino dell'Unione" qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;*
- b) *"familiare":*
 - 1) *il coniuge;*
 - 2) *il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;*
 - 3) *i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);*
 - 4) *gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);*
- c) *"Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.*

Art. 3 del D.Lvo 30/2007 - Aveni diritto

1. Il presente decreto legislativo **si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione** che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, **nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b)**, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) **il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione ufficiale)).**

*Si rappresenta che come indicato nella circolare Prot. N. 200704165/15100/14865 (39) del 18/08/2007 relativa alle indicazioni operative di applicazione del D.Lvo 30/2007, al **paragrafo 3)** recante **Applicazione delle agevolazioni previste dall'art.3 del Decreto Legislativo**, il Ministero dell'Interno ha specificato che "i cittadini di paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea **che rientrano nelle categorie del citato art. 3** e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno **possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva**, ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 286/98. A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva";*

*Pertanto in relazione a quanto sopra indicato, **l'ascendente entro il 2° grado o il discendente entro il 2° grado di età superiore a 21 anni, se convivente con il familiare italiano, avrà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt.19 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni e 28, comma 1, lett. b) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.***

INOLTRE, in base al tipo di permesso di soggiorno richiesto:

A) RILASCIO/ AGGIORNAMENTO/DUPPLICATO CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA (d.lgs. n.30/2007 e succ. mod. ed integrazioni), formato elettronico.

A norma dell'art.23 del d.lgs. n.30/2007 e succ. mod., la disciplina in oggetto - se più favorevole rispetto alla disciplina di cui al d.lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni - si applica anche al parente extracomunitario di cittadino italiano.

RILASCIO:

1. certificati rilasciati dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza attestanti la qualità di familiare (ad es. atto di matrimonio, certificato di nascita etc.)

oppure

2. certificati rilasciati dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza (tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il certificato è stato redatto oppure muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja) attestanti la qualità di familiare a carico qualora l'istanza sia presentata dagli ascendenti del cittadino dell'Unione Europea o del coniuge dello stesso, dai discendenti del cittadino dell'Unione Europea o del coniuge dello stesso, di età superiore ad anni 21.

oppure

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente italiano o di altro Paese dell'Unione Europea o di chi ne fa le veci (se minore) nei soli casi di familiari a carico già in possesso di regolare permesso di soggiorno;

4. fotocopia di un documento di identità del coniuge/parente italiano/comunitario o di chi ne fa le veci (se minore); solo per cittadini dell'Unione Europea non italiani anche: richiesta o attestazione di iscrizione anagrafica o attestazione di soggiorno permanente;

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci (se minore);

- in relazione all' art. 10 co.3 lett. b del D.Lvo 30/2007 la Documentazione rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare a carico ovvero la condizione di vivente a carico così come intesa dall'ordinamento italiano e dunque quella situazione di fatto che si verifica quando un soggetto provvede in maniera continuativa al sostentamento di altre persone o la perdurante ed effettiva presa in carico da parte da parte del cittadino italiano, dovrà essere valutata in relazione alla Vostra età ed al Vostro stato di salute ed alla vostra situazione familiare nel paese di provenienza potrà essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato inoltre la necessità di un sostegno materiale nello Stato di origine o di provenienza al momento in cui viene richiesto di ricongiungersi al cittadino comunitario potrà essere fornita con ogni mezzo idoneo;

6. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare che mantiene il richiedente: ultima dichiarazione dei redditi o C.U.;

7. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

N.B. In assenza della documentazione attestante la vivente a carico, solo se il cittadino dell'Unione Europea è italiano, l'ascendente entro il 2° grado o il discendente entro il 2° grado di età superiore a 21 anni, se convivente con il familiare italiano, avrà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt.19 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni e 28, comma 1, lett. b) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.

AGGIORNAMENTO:

1. copia del certificato di residenza nel caso di trasferimento di residenza (aggiornamento non obbligatorio);
2. copia dell'atto di nascita del figlio/a con la specifica della maternità e paternità nel caso di aggiornamento per l'inserimento del figlio/a;
3. variazione anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza): copia della dichiarazione consolare delle esatte generalità (da richiedere alla propria Ambasciata/Consolato in Italia) tradotta e legalizzata in Prefettura (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali) oppure copia della dichiarazione del Paese di origine legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali);
4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno;
2. versamento di un bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

B) RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI PER CONIUGE O PARENTE ENTRO IL II GRADO DI CITTADINO ITALIANO (art.19, comma 2, lett. c) d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e integrazioni e art.28 comma 1, lett. b) D.P.R. n.394/1999 e succ. mod.), formato elettronico.

Tale permesso di soggiorno viene rilasciato in via residuale al coniuge, a chi ha contratto unione civile e ai parenti entro il secondo grado (in linea retta: padre, nonno, in linea collaterale: fratello/sorella) di cittadino italiano, solo in assenza dei presupposti per il rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E. di cui all'art.10 del d.lgs. n.30/2007.

RILASCIO:

1. certificati attestanti il rapporto di coniugio, l'unione civile o la parentela fino al secondo grado con il cittadino italiano (i certificati provenienti dall'estero devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui l'atto è stato prodotto oppure muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja);
2. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano, o di chi ne fa le veci (se minore), circa lo stato di convivenza del richiedente il permesso di soggiorno;
3. fotocopia di un documento di identità del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano o di chi ne fa le veci (se minore);
4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno e fino a 3 anni).

RINNOVO:

1. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del coniuge/parente italiano entro il secondo grado, o di chi ne fa le veci (se minore), circa lo stato di convivenza con il richiedente il permesso di soggiorno;
2. fotocopia di un documento di identità del coniuge/parente italiano o di chi ne fa le veci (se minore);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci (se minore);
4. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare che mantiene il richiedente: ultima dichiarazione dei redditi o C.U.;
5. . in caso di coniugi estratto per riassunto dell'atto di matrimonio registrato in comune aggiornato;
6. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno e fino a 3 anni);

AGGIORNAMENTO:

1. copia del certificato di residenza (nel caso di trasferimento di residenza l'aggiornamento non è obbligatorio);
2. copia dell'atto di nascita del figlio/a con la specifica della maternità e paternità nel caso di aggiornamento per l'inserimento del figlio/a;
3. variazione anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza): copia della dichiarazione consolare di identità (da richiedere alla propria Ambasciata/Consolato in Italia) tradotta e legalizzata in Prefettura (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali) oppure copia della dichiarazione del Paese di origine legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui l'atto è stato redatto (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali);
4. versamento di un bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.
2. versamento di un bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

C) RILASCIO/AGGIORNAMENTO/DUPPLICATO DELLA CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA/ITALIANO

(d.lgs. n.30/2007 e succ. mod.), formato elettronico.

RILASCIO:

1. fotocopia di un documento di identità del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano/comunitario o di chi ne fa le veci (se minore); solo per cittadini dell'Unione Europea non italiani anche: richiesta o attestazione di iscrizione anagrafica o attestazione di soggiorno permanente.
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci (se minore);
3. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare che mantiene il richiedente: ultima dichiarazione dei redditi o C.U.;
4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

AGGIORNAMENTO:

1. autocertificazione della residenza nel caso di trasferimento di residenza (aggiornamento non obbligatorio); oppure
2. copia dell'atto di nascita del figlio/a (se nato all'estero) con la specifica della maternità e paternità nel caso di aggiornamento per l'inserimento del figlio/a o autocertificazione paternità/maternità se il figlio/a è nato in Italia; oppure
3. variazione anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza): copia della dichiarazione consolare di identità (da richiedere alla propria Ambasciata/Consolato in Italia) tradotta e legalizzata in Prefettura (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali) oppure copia della dichiarazione del Paese di origine legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali);
oppure
4. ogni altra documentazione attestante le motivazioni per cui si chiede l'aggiornamento del titolo di soggiorno;
5. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

DUPPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.
2. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

D) CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (beneficiari dell'accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea - Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004), formato elettronico.

Istanza da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato *PrenotaFacile*.

RILASCIO:

1. documento di identità in corso di validità;
2. attestazione d'iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46- 47 D.p.r. n.445/2000, oppure, dimostrazione, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d'iscrizione a corso di studi);

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46), effettuato sul CC n.67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO Vers.: dovuto rilascio carta di soggiorno” - causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno-Accordo di recesso UE/ UK”);

E) CARTA DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (beneficiari dell'accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea - Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004), formato elettronico.

Istanza da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato *PrenotaFacile*.

RILASCIO:

1. documento di identità in corso di validità;
2. copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell'attestazione dell'iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020, oppure, dimostrazione, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d'iscrizione a corso di studi);
3. documento dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare del cittadino britannico;
4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46), effettuato sul CC n.67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO Vers.: dovuto rilascio carta di soggiorno” - causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno-Accordo di recesso UE/ UK”);